Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 2 luglio 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 aprile 1947, n. 547.

Aumento dei contributi sulle merci imbarcate o sbarcate nei porti.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 1279 del Codice della navigazione;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per la marina mercantile, per i trasporti, per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' decuplicata la misura dei contributi previsti dall'art. 1279, primo e secondo comma, del Codice della navigazione.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — ALDISIO — FERRARI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 161. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 giugno 1947, n. 548.

Nuove norme sui Commissariati governativi degli alloggi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 giugno 1945, n. 332;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 425;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 191;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 maggio 1947, n. 386;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il funzionamento dei Commissariati governativi degli alloggi istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei Comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti o che abbiano subìto distruzioni edilizie di particolare gravità a causa degli eventi bellici, può essere prorogato, con provvedimento del Prefetto, fino al 30 giugno 1948, qualora la proroga sia chiesta con deliberazione del Consiglio comunale entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

I Commissariati degli alloggi istituiti nei Comuni diversi da quelli contemplati dal comma precedente o per i quali non venga disposta la proroga ai sensi del comma stesso cessano di funzionare dopo quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

La cessazione del funzionamento dei Commissariati degli alloggi, prorogati ai sensi del primo comma, può in qualsiasi tempo essere proposta al Prefetto dal Consiglio comunale.

Art. 2.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto hanno titolo all'assegnazione degli alloggi requisiti:

1) coloro che siano rimasti privi di abitazione per le distruzioni causate dalle operazioni di guerra o in dipendenza di persecuzioni politiche o razziali e abbiano la residenza del Comune;

2) i profughi dalle zone di confine, dalle colonie e dall'estero;

3) coloro che trasferiscono la loro residenza nel Comune per riconosciute esigenze di impiego o di lavoro;

4) coloro che, avendo effettiva necessità di conservare la residenza nel Comune per riconosciute esigenze di impiego o di lavoro, siano costretti a rilasciare l'abitazione di cui erano precedentemente provvisti;

5) coloro che, avendo la residenza nel Comune, contraggono matrimonio.

Art. 3.

Gli alloggi disponibili ai sensi delle vigenti disposizioni non possono, senza autorizzazione del Commissario per gli alloggi, essere locati, sublocati o comunque concessi in uso a terzi se non siano trascorsi trenta giorni dalla data della prescritta denuncia di disponibilità o dalla richiesta al Commissario per gli alloggi di autorizzazione alla locazione, sublocazione o concessione in uso.

Art. 4.

Gli immobili che possono essere adibiti ad uso di abitazione, a qualunque titolo requisiti da autorità civili o militari, non possono, se derequisiti, essere rioccupati senza autorizzazione del Commissario per gli alloggi.

L'autorizzazione non può essere negata se colui che ha diritto alla rioccupazione dimostri di non avere altra abitazione idonea nel Comune o di avere effettive esigenze di mantenervi o trasferirvi la residenza.

La disposizione del comma primo non si applica agli immobili che vengono restituiti alle Amministrazioni statali o ad Enti pubblici, nonchè a quelli per i quali il Commissario per gli alloggi non provveda entro trenta giorni dalla data in cui gli è stata chiesta l'autorizzazione.

Gli immobili rioccupati senza l'autorizzazione prescritta dal primo comma si considerano disponibili ai fini dell'assegnazione da parte del Commissario per gli alloggi.

Art. 5.

Non possono essere requisiti:

1) gli edifici la cui costruzione sia stata ultimata dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 24 aprile 1946, n. 350;

2) gli edifici inabitabili che successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto vengano ricostruiti o riparati a cura e spese del proprietario.

Art. 6.

Avverso i provvedimenti dei Commissari per gli alloggi gli interessati possono, nel termine di quindici giorni dalla relativa notifica, proporre ricorso alla Commissione prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 425, per incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere, nonchè per la determinazione della pigione.

Le Commissioni previste dall'art. 1 del predetto decreto legislativo sono soppresse.

Qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto le opposizioni proposte ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 425, non siano state ancora decise, o per esse non sia scaduto il termine previsto dal secondo comma dell'art. 3 dello stesso decreto, gli interessati possono proporre il ricorso previsto dal primo comma del presente articolo entro quindici giorni dalla data suddetta.

Art. 7.

I provvedimenti dei Commissari per gli alloggi e le decisioni delle Commissioni per la risoluzione delle controversie sulle requisizioni di alloggi sono titoli esecutivi ai sensi dell'art. 474 del Codice di procedura civile.

Art. 8.

Le Commissioni per la risoluzione delle controversie sulle requisizioni di alloggi di cui all'art. 4 del decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 425, restano in funzione per non oltre quattro mesi dalla data di cessazione del funzionamento dei Commissariati governativi degli alloggi, ai fini della decisione dei ricorsi pendenti.

Qualora per l'eccezionale numero dei ricorsi pendenti taluna delle Commissioni predette non possa ultimarne la decisione entro il termine stabilito dal precedente comma, questo può essere prorogato dal Prefetto.

Art. 9.

Nei Comuni ove cessa di funzionare il Commissariato governativo degli alloggi, si applicano alle assegnazioni disposte al momento della cessazione le norme vigenti sulle locazioni di immobili urbani e sulla proroga di esse.

Le disposizioni sulla proroga dei contratti di locazione non si applicano, oltre che nei casi previsti dalle norme anzidette, anche in quelli per i quali l'art. 15, comma terzo, del decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 425, prevede la revoca dell'assegnazione.

Art. 10.

Le disposizioni sui Commissariati governativi degli alloggi, di cui ai decreti legislativi 28 dicembre 1944, n. 415, 4 giugno 1945, n. 332, e 25 maggio 1946, n. 425, continuano ad aver vigore in quanto non siano contrarie ed incompatibili con quelle del presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ed ha effetto dal 1° luglio 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 30 giugno 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 9. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 gennaio 1947, n. 549.

Modificazione degli articoli 1, 3, 4, 6 e 7 dello statuto della Fondazione « Giuliana Civinini ».

N. 549. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 gennaio 1947, col quale, sulla proposta del Primo Ministro, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, vengono modificati gli articoli 1, 3, 4, 6 e 7 dello statuto della Fondazione « Giuliana Civinini ».

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 gennaio 1947, n. 550.

Modificazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dello statuto della Fondazione per il conferimento di una borsa di studio per le malattie tropicali del bestiame.

N. 550. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 gennaio 1947, col quale, sulla proposta del Primo Ministro, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, vengono modificati gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dello statuto della Fondazione per il conferimento di una borsa di studio per le malattie tropicali del bestiame.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 aprile 1947, n. 551.

Approvazione del nuovo statuto dell'Opera nazionale figli degli aviatori.

N. 551. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa viene approvato il nuovo statuto dell'Opera nazionale figli degli aviatori.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 aprile 1947, n. 552.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Vittorio Roggero », con sede nel comune di Diano Marina, frazione Diano Gorleri (Imperia).

N. 552. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 aprile 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Vittorio Roggero », con sede nel comune di Diano Marina, frazione Diano Gorleri (provincia di Imperia), viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 maggio 1947, n. 553.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola media governativa di via Crispi n. 2 in Udine.

N. 553. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola media governativa di via Crispi n. 2 in Udine viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 maggio 1947, n. 554.

Cambiamento della denominazione della « Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali, in Turate » in « Casa militare per i veterani delle guerre nazionali, in Turate ».

N. 554. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la « Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali, in Turate », già eretta in ente morale, assume la denominazione di « Casa militare per i veterani delle guerre nazionali, in Turate ».

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1947

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1947.

Gestione delle Casse comunali di credito agrario di Colbordolo e di Montefiascone.

IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Colbordolo (Pesaro) e di Montefiascone (Viterbo) non possono utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Colbordolo (Pesaro) e di Montefiascone (Viterbo) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti degli anzidetti enti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1947

p. *Il Ministro per le finanze e il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(2733)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1947.

Conferma dei consiglieri di mmministrazione dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna.

IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

L'ing. Gavino Deliperi fu Giacomo Luigi, il conte Raimondo Orrù fu Emanuele, l'avv. Giuseppe Cau fu Raimondo, l'avv. Giuseppe Puligheddu di Sebastiano sono confermati consiglieri di amministrazione dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1947.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1947

p. *Il Ministro per le finanze e il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(2702)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1947.

Ricostituzione della Cassa comunale di credito agrario di Turri (Cagliari).

IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Ministro per l'economia nazionale del 2 settembre 1928, che disponeva la fusione della Cassa comunale di credito agrario di Turri nella Cassa comunale di credito agrario di Tuili;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 64, che ha disposto la ricostituzione del comune di Turri (Cagliari);

Vista la proposta avanzata dal sindaco del comune di Turri, a mezzo dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

E' ricostituita la Cassa comunale di credito agrario di Turri, in provincia di Cagliari.

Con l'intervento del rappresentante l'Istituto di credito agrario per la Sardegna, l'Amministrazione del ricostituito ente prenderà in consegna dall'Amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Tuili il patrimonio e l'archivio spettanti alla Cassa comunale di credito agrario di Turri (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1947

p. *Il Ministro per le finanze e il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(2701)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1947.

Revoca del decreto 13 marzo 1946 col quale è stata sottoposta a sindacato la S. A. Heumann, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 13 marzo 1946, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la S. A. Heumann, con sede in Milano, via Stilicone n. 39;

Ritenuta l'opportunità di revocare il suindicato decreto, in quanto da ulteriori indagini eseguite è risultato che nell'azienda non esistono più interessi di persone di nazionalità germanica;

Vista la relazione del sindacatore, che conferma detto stato di fatto;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 13 marzo 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la S. A. Heumann, con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(2740)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1947.

Sostituzione del sequestratario della Società di fatto Hermann Stamm e C., con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 14 novembre 1945, con il quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la Società di fatto Hermann Stamm e C., con sede in Milano, via Bianca di Savoia n. 19, e nominato sequestratario il rag. Vincenzo Testa;

Ritenuto che il predetto rag. Vincenzo Testa ha abbandonato l'incarico ed occorre quindi nominare sequestratario della suindicata Società altra persona;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

E' nominato sequestratario della Società di fatto Hermann Stamm e C., con sede in Milano, il dottor Zecca Aldo, in sostituzione del rag. Vincenzo Testa.

Il dott. Zecca Aldo è autorizzato a continuare l'esercizio dell'attività dell'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1947

Il Ministro: Del Vecchio

(2743)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1947.

Messa in liquidazione della società a responsabilità limitata « Libreria Barberini », con sede in Roma, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 16 aprile 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la società a responsabilità limitata « Libreria Barberini », con sede in Roma;

Ritenuto che la suindicata azienda non è più in grado di adempiere le obbligazioni attinenti all'esercizio e quindi occorre metterla in liquidazione a norma dell'art. 8 della predetta legge;

Sentita l'Avvocatura generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

La società a responsabilità limitata « Libreria Barberini », con sede in Roma, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore l'avv. Giorgio Bolaffi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1947

Il Ministro: Del Vecchio

(2742)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1947.

Sostituzione di un componente supplente della Commissione degli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Firenze.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 13 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 20 successivo, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Firenze;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del componente supplente prof. Mazzoni Giuliano, avendo egli chiesto di essere esonerato dalla carica per ragioni di salute;

Decreta:

Il prof. Ferrara Francesco, dell'Università di Firenze, è nominato componente supplente della Commissione degli esami di procuratore presso la Corte d'appello di detta città, in sostituzione del prof. Mazzoni Giuliano dimissionario.

Roma, addì 14 giugno 1947

Il Ministro: Grassi

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1947
Registro Giustizia n. 12, foglio n. 361. — Oliva

(2921)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1947.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione, mediante incorporazione, della società per azioni « Società accessori cellulosa e carta » nella società « Cartiere Burgo ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 19 novembre 1942, n. 1472;

Vista l'istanza per la riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del Codice civile per l'attuazione della fusione della società per azioni « Società accessori cellulosa e carta » con sede in Torino, e della società per azioni « Cartiere Burgo » con sede in Verzuolo (Cuneo) ed amministrazione in Torino, mediante incorporazione della prima nella seconda;

Ritenuto che tale fusione risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Il termine previsto dall'art. 2503 del Codice civile è ridotto a giorni quindici per l'attuazione della fusione della società per azioni « Società accessori cellulosa e carta » con sede in Torino e della società « Cartiere Burgo » con sede in Verzuolo (Cuneo) ed amministrazione in Torino, mediante incorporazione della prima nella seconda, purchè, in aggiunta alle ordinarie forme di pubblicità, l'annunzio delle deliberazioni di fusione e dell'abbreviazione del termine, concessa con il presente decreto, sia pubblicato nel giornale « Gazzetta d'Italia » di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1947

Il Ministro: Grassi

(2920)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Torino per il triennio 1945-47

Con decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1946, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 230, sono stati nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Torino pel triennio 1945-47, i signori:

Gamna prof. Carlo, medico chirurgo;
Aichelburg dott. Ulrico, medico chirurgo;
Lucca prof. Alfredo, pediatra;
Caldi-Scalcini avv. Augusto, esperto in materia amministrativa;
Altara prof. Iginio, esperto in scienze agrarie.

(2860)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Catania a contrarre un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Catania è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo: decreto interministeriale n. 924 del 7 maggio 1947; importo del mutuo: L. 26.729.000.

(2795)

Autorizzazione al comune di Marzabotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 21 marzo 1947, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1947, registro n. 9 Interno, foglio n. 276, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Marzabotto (Bologna), di un mutuo di L. 1.980.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2846)

Autorizzazione al comune di Crema ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 25 marzo 1947, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1947, registro n. 9 Interno, foglio n. 278, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Crema (Cremona), di un mutuo di L. 304.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2848)

Autorizzazione al comune di Monza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 1° aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1947, registro n. 9 Interno, foglio n. 279, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Monza (Milano), di un mutuo di L. 1.620.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2849)

Autorizzazione al comune di Villabate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 23 marzo 1947, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1947, registro n. 9 Interno, foglio n. 280, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Villabate (Palermo), di un mutuo di L. 537.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2850)

Autorizzazione al comune di Avigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 23 marzo 1947, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1947, registro n. 9 Interno, foglio n. 264, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Avigliano (Potenza), di un mutuo di L. 240.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2851)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice president. dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Mantova

Con decreto Ministeriale in data 19 giugno 1947, l'architetto Fernando Cazzaniga è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Mantova.

(2805)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 26 giugno 1947 - N. 124

Argentina	25 —	Portogallo	4,057
Australia	322,60	Spagna	9,13
Belgio	2,2817	S. U. America	100 —
Brasile	5,45	Svezia	27,78
Canadà	100 —	Svizzera	23,31
Danimarca	20,8505	Turchia	35,55
Egitto	413,50	Unione Sud Afr.	400,70
Francia	0,8393		
Gran Bretagna	403,25	*Cambi esportazione*	
India (Bombay)	30,20		
Norvegia	20,1625	Dollaro	827 —
Nuova Zelanda	322,60	Sterlina	3.271 —
Olanda	37,6485	Franco svizzero	215 —

Rendita 3,50 % 1906	79 —
Id. 3,50 % 1902	78,50
Id. 3 % lordo	66 —
Id. 5 % 1935	92,075
Redimibile 3,50 % 1934	72,225
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	81,45
Id. 5 % 1936	90,95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,625
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,85
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,55
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	95,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	95,10
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	94,95
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	95,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	95,275
Id. 4 % (15 settembre 1951)	90,05
Id. 5 % convertiti 1951	95,025

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 98.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 452 — Data: 8 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Somma Teresina di Andrea — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 153 — Data: 6 dicembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Asti — Intestazione: Boggero Candido fu Battista — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 2 — Capitale: L. 12.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data: 22 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Littoria — Intestazione: Guglielmi Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 3 — Capitale: L. 134.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10874 — Data: 5 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Ventura Celso fu Michele — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, nominativi 6 — Capitale: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1931 — Data: 17 ottobre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Lopez de Oñate Alfredo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 1 — Capitale: L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5358 — Data: 13 giugno 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Giorgi Franco fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: B. T. nov. 5 %, nominativi 6 — Capitale: L. 134.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 77 — Data: 7 maggio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Rubino Trifone fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita 2055.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 285 — Data: 15 gennaio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Pisano Concetta Olimpia di Pantaleone in Gulli — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 865.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 348 — Data: 21 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Potenza — Intestazione: Banco di Roma filiale Potenza — Titoli del Debito pubblico: Prestito Nazionale 5 %, nominativi 1 — Capitale L. 1500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 31 maggio 1947

Il direttore generale: CONTI

(2550)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diffida per smarrimento di mandato di pagamento

Ai sensi dell'art. 675 delle istruzioni generali sul servizio del Tesoro, si comunica lo smarrimento del mandato di pagamento n. 1865 (cap. 73, esercizio 1942-43) di L. 983 a favore del sig. Micciulla Sebastiano fu Angelo, emesso in data 12 giugno 1943 sul bilancio Ministero trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione).

Si dichiara che, trascorso il termine di un mese dalla data di pubblicazione, si provvederà a seguito di decreto della Direzione generale del tesoro al rilascio di un duplicato del titolo in parola.

Nel contempo si dichiara la nullità del titolo nei confronti dei terzi.

(2858)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli ed esame ad otto posti di vice segretario in prova (gruppo A) nel ruolo organico del personale amministrativo della sede centrale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, di cui quattro posti riservati ai reduci.

In esecuzione della deliberazione 14 giugno 1947, n. 1281, il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli ed esame ad otto posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nel ruolo organico del personale amministrativo della sede centrale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, di cui quattro posti riservati ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o deportazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 aprile 1947, n. 93, è prorogato al 31 luglio 1947.

Roma, addì 14 giugno 1947

Il presidente: MASPERO

(2937)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli ed esami ad un posto di medico principale in prova e ad un posto di medico in prova (gruppo A) nel ruolo organico del personale sanitario della sede centrale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

In esecuzione alla deliberazione 17 giugno 1947, n. 1312, il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso për titoli ed esami ad un posto di medico principale in prova e ad un posto di medico in prova (gruppo *A*) nel ruolo organico del personale sanitario della sede centrale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 aprile 1947, n. 92, è prorogato al 31 luglio 1947.

Roma, addì 17 giugno 1947

Il presidente: MASPERO

(2938)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.